

LE IRREGOLARITÀ A RICEVERE
GLI ORDINI SACRI SECONDO UNA RECENTE
RISPOSTA AUTENTICA
DEL PONTIFICIO CONSIGLIO
PER I TESTI LEGISLATIVI
(CAN. 1041, NN. 4 E 5)

MANUEL GANARIN

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE CIRCA LE SPECIFICITÀ FUNZIONALI
DELLA *POTESTAS AUTHENTICE INTERPRETANDI*
DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

NELL'EDIZIONE del quotidiano *L'Osservatore Romano* del 16 settembre 2016 è stata pubblicata una risposta autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.¹ Essa è accompagnata da un commento del Segretario del *Consilium* attualmente in carica, mons. Juan Ignacio Arrieta, il quale espone le ragioni che hanno sospinto il Dicastero ad avvalersi della potestà interpretativa onde risolvere un dubbio di diritto concernente le irregolarità a ricevere gli ordini sacri di cui al can. 1041, nn. 4 e 5.²

Si tratta di una 'riscoperta' dell'istituto dell'interpretazione autentica «per modum legis exhibitae» (can. 16, § 2):³ l'ultimo responso autentico infatti risale

¹ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Interpretatio authentica ad can. 1041, nn. 4-5 CIC*, 31 maggio 2016, «L'Osservatore Romano», 156, 16 settembre 2016, p. 4. Vedi il testo nella sezione «Documenti, Atti della Santa Sede».

² Cfr. J. I. ARRIETA, *Sulle irregolarità nel ricevere l'ordine sacro*, «L'Osservatore Romano», 156, 16 settembre 2016, pp. 4-5. In passato, solamente in due occasioni sono stati pubblicati contestualmente il responso autentico ed un editoriale del Capo Dicastero che ne spiegava il contenuto (si tratta del responso circa i cann. 434 e 452: cfr. R. J. CASTILLO LARA, *La Presidenza delle Conferenze Episcopali*, ivi, 129, 10 marzo 1989, p. 5; e del responso circa i cann. 1367 CIC e 1442 CCEO: cfr. J. HERRANZ, *Tutela della Santissima Eucaristia*, ivi, 139, 9 luglio 1999, p. 1). È del tutto auspicabile che in futuro un articolo esplicativo sia sistematicamente posto a conoscenza del Popolo di Dio, onde facilitare la comprensione della portata e dell'incidenza dell'interpretazione autentica.

³ Cfr. R. J. CASTILLO LARA, *De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda*, «Communicationes», 20, 1988, p. 265 ss.; J. HERRANZ, *Interpretación auténtica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, iv, a cura di A. Viana, J. Otaduy, J. Sedano, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 715 ss.

a ben diciotto anni fa (3 luglio 1999),⁴ sebbene la funzione interpretativa del Consiglio (art. 154 PB) possa assumere altre 'forme' non propriamente 'giurisdizionali', come nel caso delle 'dichiarazioni' e delle 'note esplicative' divulgate tramite la pubblicazione nella rivista ufficiale del Dicastero, *Communicationes*.⁵

Prima di esaminare dettagliatamente il contenuto del responso autentico, ossia le cause che hanno dato origine al *dubium iuris* e gli effetti che potrebbero discendere dall'intervento risolutore del Consiglio, è forse utile fornire *in limine* alcune puntualizzazioni riguardanti la natura della potestà con la quale può essere interpretata in modo autentico la legge canonica nonché la tipologia, la conferma pontificia e la promulgazione delle leggi interpretative (o interpretanti).

Circa il primo aspetto sembra indubbio che l'art. 155 PB⁶ abiliti il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ad esercitare la funzione legislativa del Romano Pontefice, in quanto conferisce al Dicastero la *potestas authentice interpretandi* ordinaria e vicaria (can. 131, §§ 1 e 2),⁷ ossia nel nome e con l'autorità del Papa, delle 'leggi universali della Chiesa' (espressione comprensiva delle leggi aventi come destinataria l'intera Chiesa cattolica, delle leggi destinate alla sola Chiesa latina nonché di quelle comuni alle Chiese cattoliche di rito orientale).⁸ La natura legislativa della potestà interpretativa del Dicastero, ribadita in più occasioni dalla canonistica,⁹ è positivamente comprovata dal disposto del can. 16, § 1 ove si stabilisce che «Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi ab eodem commissa»,

⁴ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad propositum dubium circa cann. 1367 CIC e 1442 CCEO*, 3 luglio 1999, «Acta Apostolicae Sedis» (d'ora in poi: «A.A.S.»), 91, 1999, p. 918.

⁵ Si veda in argomento J. OTADUY, *Sobre las «Notas explicativas» del Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos*, in questa «Rivista», 9, 1997, pp. 633-645.

⁶ «Consilio competit Ecclesiae legum universalium interpretationem authenticam pontificia auctoritate firmatam proferre, auditis in rebus maioris momenti Dicasteriis, ad quae res ratione materiae pertinet» (art. 155 PB).

⁷ *Contra* si poneva V. FAGIOLO, *Competenza e struttura del Dicastero per la funzione interpretativa delle leggi della Chiesa*, «Nomos. Le attualità del diritto», 4, 1991, pp. 12-14.

⁸ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Epistula Praesidi Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis circa competentiam eiusdem Consilii quoad interpretationem authenticam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium legumque communium omnibus Ecclesiis Orientalibus Catholicis*, 27 febbraio 1991, prot. n. 278.287/G.N., «Communicationes», 23, 1991, pp. 14-15.

⁹ Cfr., per esempio, F. J. URRUTIA, *De Pontificio Consilio de Legum Textibus Interpretandis*, «Periodica de re morali canonica liturgica», 78, 1989, p. 509; J. HERRANZ, *Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap.* «Pastor Bonus» («Studi giuridici», 21), a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. 472; J. I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, «Ephemerides iuris canonici», 50, 2010, p. 126; E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo* («Subsidia canonica», 8), EDUSC, Roma, 2013, pp. 351-352.

ponendo così in risalto la specificità del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi se comparato all'insieme dei Dicasteri che compongono la Curia Romana – peraltro in attesa di essere incisivamente riformata da Papa Francesco¹⁰ –: questi ultimi, infatti, coadiuvano il Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale, parimenti al Consiglio, ma non usufruiscono, quantomeno ordinariamente, della *potestas legislativa*, non potendo emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge se non in singoli casi e con specifica approvazione papale (art. 18 PB).

Le tre parti che strutturano la risposta autentica non si discostano dalla 'prassi' costantemente seguita *in subiecta materia* dal Consiglio. Nella parte introduttiva vi è un riferimento alla fase conclusiva del procedimento di formazione della legge interpretativa,¹¹ ossia alla fase deliberativa nella quale il responso è approvato dalla riunione plenaria del Dicastero (art. 11 PB; artt. 112, § 1 e 113, § 1 RGCR), figurando perciò quale atto deliberativo di tipo collegiale: «Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus propositio in plenario coetu diei 23 Iunii 2015 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: [...]». Di seguito si riporta il testo del *dubium iuris* e la risposta ufficiale del Dicastero, entrambi formulati concisamente:¹² «D. Utrum sub locutione “irregulares”, de qua in can. 1041 CIC, veniant etiam non catholici qui acta in nn. 4 et 5 posuerint. /R. *Affirmative*». La 'lapidarietà' della risposta dicasteriale mira a fare sì che i destinatari della legge interpretata sappiano inequivocabilmente qual è il significato (*lato sensu*) attribuibile al termine 'irregulares' e quello che, all'opposto, non può essere

¹⁰ Circa il riposizionamento del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi all'interno della riformanda compagine curiale cfr. M. GANARIN, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto vigente e prospettive di riforma*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 22/2015, 22 giugno 2015, p. 46 ss.

¹¹ Tale procedimento è regolato dalle norme generali della costituzione apostolica *Pastor Bonus* (28 giugno 1988), dalle disposizioni procedurali del *Regolamento Generale della Curia Romana* (30 aprile 1999) e dal *Regolamento proprio* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi approvato in via sperimentale il 4 giugno 1994 (artt. 15-22). Una parte del *Regolamento* dicasteriale è stato pubblicato in appendice al contributo di J. HERRANZ, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi* («Studi giuridici», 41), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, pp. 78-82.

¹² Invero l'art. 21 del *Regolamento proprio* del Consiglio prevede che le conclusioni cui giunge la sessione plenaria siano esposte «ordinariamente in forma di *responsum* al *dubium* proposto». Il Dicastero tuttavia non ha mai adottato un responso autentico che assuma una forma diversa da quella ordinaria, attenendosi presumibilmente ad un principio di 'economia normativa' per il quale potrebbe risultare in cerca misura compromessa la 'vis' risolutiva dell'interpretazione autentica laddove risultasse prolissa nella sua formulazione testuale, piuttosto che sintetica (si vedano tuttavia i rilievi critici di E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in questa «Rivista», 19, 2007, p. 30).

conferito a tale termine (cioè esclusivamente *stricto sensu*), in quanto implicitamente ‘riprovato’ dal responso autentico.

Nella parte finale infine si elencano quali sono gli elementi perfezionativi della soluzione al dubbio di diritto approvata dalla sessione plenaria del Dicastero, vale a dire la conferma pontificia e la *promulgatio legis*: «Summus Pontifex Franciscus in Audientia die 31 Maii 2016 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit». ¹³ L’esigenza che al responso debba seguire la *confirmatio* potrebbe essere omessa dal testo dell’art. 155 PB, perché l’interpretazione autentica, essendo un documento di portata universale contenente una norma generale ed astratta di natura legislativa, non può non ricondursi per sua natura nella categoria delle ‘decisioni di maggiore importanza’ (*decisiones maioris momenti*) che, ai sensi dell’art. 18 PB, prima parte, necessitano di essere ‘ratificate’ dall’autorità suprema della Chiesa (cfr. art. 131, § 6 RGCR). Segnatamente l’intervento pontificio si sostanzia in una conferma ‘in forma comune’ finalizzata soltanto a corroborare un atto che già rientra nella sfera delle attribuzioni di governo del Dicastero. L’atto dicasteriale pertanto continua ad essere formalmente imputabile all’ente curiale che lo ha adottato, ¹⁴ ma la conferma è pur sempre indispensabile onde procedere alla promulgazione del responso autentico. Di conseguenza, occorre intendere il verbo ‘*proferre*’ impiegato nell’art. 155 PB nel contesto delle relazioni istituzionali che intercorrono tra i Dicasteri della Curia Romana ed il Romano Pontefice. Nel caso di specie il Consiglio interprete non si limita a ‘proporre’ un progetto di legge al Papa, che perciò ne diventerebbe di fatto l’autore finale; ¹⁵ piuttosto il Dicastero sottopone all’attenzione del Pontefice un atto – la risposta autentica – che ricade sotto la sua diretta responsabilità e, solo in quanto giuridicamente esistente, può

¹³ Il riferimento alla pubblicazione dell’interpretazione autentica riprende la clausola di ‘stile’ usualmente impiegata nei responsi autentici immediatamente successivi all’entrata in vigore del *Codex Iuris Canonici* del 1983. Negli anni ’90 del secolo scorso, invece, il Consiglio interprete utilizzava una clausola maggiormente chiara riferendosi tanto alla conferma quanto alla promulgazione del responso autentico: «[...] eam confirmavit et promulgari iussit» (cfr. «A.A.S.», 83, 1991, p. 1093; ivi, 86, 1994, p. 541; ivi, 90, 1998, p. 711; ivi, 91, 1999, p. 918).

¹⁴ Cfr. V. DE PAOLIS, *La Curia Romana secondo la costituzione Apostolica Pastor Bonus*, in *Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa* («Il Codice del Vaticano II», 9), Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 1993, pp. 157-158. Si veda anche J. I. ARRIETA, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, cit., p. 126.

¹⁵ Cfr. T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente magistero pontificio*, a cura del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, p. 39; F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico* («Studia Canonica», 55), a cura di L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2009, p. 215.

divenire oggetto di conferma in forma comune. D'altronde, com'è stato giustamente osservato, «Non si conferma una proposta bensì un atto la cui responsabilità è e resta di chi l'ha posto».¹⁶

Quanto alla promulgazione della risposta autentica del 31 maggio 2016, se si applicasse alla lettera ciò che prevede il can. 8, § 1, la sua pubblicazione ne *L'Osservatore Romano* consisterebbe nella mera divulgazione al Popolo di Dio del testo normativo, perché secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983 le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate mediante la loro edizione negli *Acta Apostolicae Sedis*, «nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus». Ciò pare confermato dalla circostanza che il responso autentico del Consiglio compare nella pagina del quotidiano in cui è stato pubblicato contestualmente il *motu proprio De concordia inter Codices* di Papa Francesco, che riporta nella clausola finale di promulgazione una deroga esplicita al can. 8, § 1 laddove precisa che il provvedimento legislativo «per editionem in actis diurnis *L'Osservatore Romano* promulgentur et deinde in *Actis Apostolicae Sedis* commentario ufficiali edantur».¹⁷ Si dovrebbe perciò attendere la pubblicazione – invero assai tardiva e sovente non scevra di inconvenienti pratici¹⁸ – della legge interpretante negli *Acta Apostolicae Sedis*; e soltanto a partire da quel momento potrebbe computarsi il periodo trimestrale di *vacatio legis*, decorso il quale essa entrerà con certezza in vigore. Eppure, la sola divulgazione rende il responso autentico già in certa misura conoscibile alla Chiesa, potendo così assistersi alla sostanziale anticipazione della sua efficacia nell'ipotesi in cui gli operatori del diritto ecclesiale recepiscano spontaneamente l'opzione ermeneutica avallata *per modum legis* dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ancorché non siano strettamente tenuti a procedere in tal senso in adempimento di un obbligo normativo.

2. L'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ DI CUI AL CAN. 1041 NEL DIBATTITO DOTTRINALE E NEI LAVORI PREPARATORI DEL CODICE DEL 1983

Il responso del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi consegue lo scopo di delucidare quali soggetti possono in concreto incorrere in alcune delle irregolarità a ricevere gli ordini sacri (episcopato, presbiterato e diaconato:

¹⁶ G. INCITTI, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'Interpretazione dei] i Testi Legislativi*, in *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica* («Quaderni della Mendola», 9), a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa, Milano, 2001, p. 160.

¹⁷ FRANCESCO, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae. Quibus nonnullae normae Codicis Iuris Canonici immutantur*, 31 maggio 2016, «*L'Osservatore Romano*», 156, 16 settembre 2016, p. 4.

¹⁸ Spunti di riflessione interessanti sulle tematiche concernenti la forma di promulgazione della legge canonica sono rinvenibili in E. BAURA, *op. cit.*, p. 273 ss.

can. 1009, § 1) enumerati nel can. 1041, nel caso in cui abbiano posto in essere in passato alcune condotte offensive della vita propria od altrui: omicidio volontario ed aborto procurato, anche laddove l'ordinando – il quale, per ricevere validamente l'ordinazione, deve essere battezzato e di sesso maschile (can. 1024) – vi abbia cooperato positivamente (n. 4); mutilazione grave e dolosa a se stesso o ad altri e tentato suicidio (n. 5).

Le irregolarità sono proibizioni di diritto ecclesiastico, poste discrezionalmente dal legislatore sulla base di parametri obiettivi, che si caratterizzano a differenza dei semplici impedimenti *in recipiendo* (can. 1042) per la loro perpetuità (can. 1040).¹⁹ Esse infatti producono un effetto impediente²⁰ non transitorio, che rende illecita – ma non invalida (can. 1025) – la ricezione dell'ordine sacro. In questo modo si preserva la dignità e la santità del sacramento,²¹ che potrebbero essere pregiudicate qualora l'ordinando abbia posto in essere delle azioni oggettivamente gravi al punto da risultare, agli occhi del Popolo di Dio, indegno, se non indegno all'esercizio del ministero ordinato. Le irregolarità tuttavia possono venire meno per cessazione della legge che le ha stabilite ovvero per dispensa concessa dall'autorità competente ai sensi dei cann. 1047-1049.²²

Considerando la natura giuridica della disposizione autenticamente interpretata, il termine '*irregulares*' non potrebbe non essere interpretato secondo la sua eccezione più stretta per ragioni di ordine sistematico-formale. Il can. 1041 è riconducibile al diritto umano e, in quanto tale, a norma del can. 11, vincola solamente coloro che sono tenuti ad osservare le leggi ecclesiastiche: i battezzati incorporati nella Chiesa cattolica *ratione baptismi* (can. 96) ed i battezzati non cattolici che sono accolti in essa una volta ricostituiti i vincoli di comunione della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico (can. 205).²³ Ciò determina pertanto la delimitazione 'spazio-temporale' dell'ambito di operatività delle irregolarità cano-

¹⁹ Cfr. E. OLIVARES, *Irregolarità e impedimenti per gli ordini sacri* (Irregularitates et impedimenta a recipiendis ordinibus), in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, pp. 593-595; R. J. GEISINGER, *Sub cann. 1040-1049*, in *New commentary on the Code of canon law*, a cura di J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, Paulist Press, New York-Mahwah, 2000, pp. 1214-1228; R. J. KASLYN, *Irregularidad*, in *Diccionario general de derecho canónico*, IV, a cura di A. Viana, J. Otaduy, J. Sedano, cit., pp. 795-799.

²⁰ Cfr. P. PAVANELLO, *Irregolarità e impedimenti a ricevere l'ordine sacro*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 12, 1999, p. 283.

²¹ Cfr. B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* («Manuali», 10), Marcianum Press, Venezia, 2016, p. 233.

²² Cfr. G. GHIRLANDA, *L'ordine sacro*, in *I sacramenti della Chiesa* («Il Codice del Vaticano II», 8), Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 1989, p. 292.

²³ Il battezzato acattolico accolto nella Chiesa cattolica incorrerebbe nell'irregolarità anche laddove si separasse nuovamente dalla Chiesa infrangendo i vincoli di comunione *ex* can. 205.

niche, perché l'ordinando potrebbe incorrervi esclusivamente qualora abbia realizzato *in Ecclesia* e dopo aver ricevuto il battesimo una o più azioni descritte nel can. 1041. Quest'ultima condizione sacramentale peraltro era esplicitamente contemplata nel can. 986 CIC 17 ove si stabiliva che le irregolarità non sarebbero sorte se non quando fossero stati commessi dopo il battesimo peccati gravi ed esterni, sia pubblici sia occulti.²⁴ La *ratio* del canone era da rinvenirsi nell'insegnamento costante della Chiesa secondo il quale per mezzo del battesimo erano rimossi tutti i peccati,²⁵ con la conseguenza che i non battezzati non potevano incorrere nelle irregolarità,²⁶ in quanto non era possibile imputare loro un peccato già rimesso in via sacramentale.²⁷

In secondo luogo il can. 1041 è una legge che tratta di una *res odiosa*. Nel limitare il libero esercizio del 'diritto'²⁸ deve essere interpretata necessariamente in senso stretto secondo la norma generale di cui al can. 18: pertanto, gli '*irregulares*' formano una categoria soggettiva includente i battezzati nella Chiesa cattolica e in essa accolti e, per converso, escludente gli acattolici, vale dire i battezzati non cattolici non accolti nella Chiesa cattolica ed i non battezzati.

Infine, la maggior parte delle irregolarità elencate nei nn. 4 e 5 del can. 1041 – eccettuate quelle derivanti da automutilazione e tentato suicidio (n. 5) – ha natura delittuosa: le irregolarità discendenti da un'azione omicida, abortiva

²⁴ «Haec delicta irregularitatem non pariunt, nisi fuerint gravia peccata, post baptismum perpetrata, salvo praescripto can. 985, n. 2, itemque externa, sive publice sive occulta» (can. 986 CIC 17).

²⁵ Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999², n. 1263, p. 364.

²⁶ Occorre precisare che il Codice piano-benedettino del 1917 vincolava all'osservanza delle leggi ecclesiastiche tutti i battezzati, sia cattolici sia acattolici (can. 12). Pertanto non avrebbero potuto considerarsi irregolari a ricevere gli ordini sacri soltanto i non battezzati che avessero compiuto almeno uno degli atti di cui al can. 985.

²⁷ Cfr. R. J. KASLYN, *The sacrament of orders: irregularities and impediments – An overview*, «The Jurist», 62, 2002, p. 169. Si veda, per esempio, tra i commentatori del Codice del 1917, M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, II, *Tractatus canonicus de sacramentis. De ordine*, Domus Editorialis Marietti, Torino, 1945, n. 128, pp. 154-155.

²⁸ Invero il CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 1578, p. 445, ricorda che «Nessuno ha un *diritto* a ricevere il sacramento dell'Ordine. Infatti nessuno può attribuire a se stesso questo ufficio. Ad esso si è chiamati da Dio. Chi crede di riconoscere i segni della chiamata di Dio al ministero ordinato, deve sottomettere umilmente il proprio desiderio all'autorità della Chiesa, alla quale spetta la responsabilità e il diritto di chiamare qualcuno a ricevere gli Ordini». Ciò nonostante, autorevole dottrina ritiene che le irregolarità ed i semplici impedimenti a ricevere e ad esercitare gli ordini sacri (cann. 1041-1044) rientrano comunque nella previsione di cui al can. 18, essendo «asimilables a la limitación de los derechos»: J. OTADUY, *Sub can. 18*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, I, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, EUNSA, Pamplona, 2002³, p. 376.

ovvero lesiva dell'altrui incolumità, infatti, hanno come presupposto costitutivo una condotta penalmente rilevante, giuridicamente qualificabile come delitto in senso canonico (cann. 1397 e 1398).²⁹

La codificazione piano-benedettina del 1917 definiva tali impedimenti perpetui come irregolarità *ex delicto* (can. 985): tale dicitura, nonostante sia stata formalmente superata,³⁰ tanto da non comparire nella codificazione vigente, può comunque essere a pieno titolo recuperata onde comprendere più adeguatamente le peculiarità dell'istituto delle irregolarità. La canonistica ha così potuto porre in evidenza il rapporto di dipendenza sussistente tra delitto e irregolarità, perché alcune di queste ultime possono materializzarsi solamente allorquando le azioni di cui al can. 1041 siano sussumibili entro la corrispettiva fattispecie penale, configurando perciò il soggetto agente non soltanto come reo eventualmente³¹ passibile di sanzione penale, ma altresì ad un tempo come irregolare a ricevere l'ordine sacro.

Il rapporto tra delitto e irregolarità tuttavia sorge e si esaurisce in relazione al solo momento perfezionativo della seconda. Da una parte, il soggetto incorre *ipso facto* nell'irregolarità nel caso in cui ricorra contestualmente ciò che costituisce essenzialmente il delitto canonico (can. 1321, § 1) nei suoi elementi oggettivi (violazione esterna della legge o del precetto e sanzione canonica) ed in quello soggettivo (grave imputabilità per dolo o per colpa);³² dall'altra, l'irregolarità non figura quale sanzione penale, trattandosi di un istituto che persegue finalità del tutto differenti, perché non mira a riparare lo scandalo, a ristabilire la giustizia e ad emendare il reo (can. 1341), bensì a tutelare l'integrità del sacramento dell'ordine, cosicché i *christifideles* possano beneficiare di ministri adatti a svolgere degnamente l'incarico pastorale loro affidato.³³ Una finalità che giustifica il carattere perpetuo delle irregolarità, tanto che l'effetto impediente da esse esplicato trascende le vicende estintive della pena: nell'eventualità in cui la sanzione venga meno ad esempio perché espiata o rimessa ovvero perché sussiste una causa esimente della

²⁹ Cfr. G. GHIRLANDA, art. cit., p. 288; V. DE PAOLIS, *Irregolarità e sanzioni penali*, «Periodica de re canonica», 88, 1999, p. 692; G. INCITTI, *Il sacramento dell'Ordine nel Codice di Diritto Canonico. Il ministero dalla formazione all'esercizio* («Manuali», 32), Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2013, p. 184.

³⁰ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, *Conventus dd. 6-10 februarii 1978 habiti*, «Communicationes», 10, 1978, 196.

³¹ Si badi bene: 'eventualmente' passibile di sanzione penale, perché il soggetto può incorrere nelle irregolarità anche nell'ipotesi in cui il delitto non sia stato accertato in foro esterno e, perciò, la pena non sia stata né dichiarata né irrogata.

³² Cfr. V. DE PAOLIS, art. cit., pp. 693-694.

³³ Cfr. B. F. PIGHIN, *op. cit.*, p. 234; W. H. WOESTMAN, *The Sacrament of Orders and the Clerical State. A Commentary on the Code of Canon Law*, Faculty of Canon Law – Saint Paul University, Ottawa, 2006³, p. 65; R. J. KASLYN, *Irregularidad*, cit., p. 796; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, ed. it. a cura di A.S. Sánchez-Gil, EDUSC, Roma, 2014, p. 390.

pena, siffatto 'evento' non travolge l'irregolarità sorta a causa del compimento del delitto. Se perciò un soggetto può dirsi irregolare anche laddove il delitto commesso sia già stato punito ovvero non sia punibile, all'opposto non può ritenersi integrata l'irregolarità laddove manchino uno o più elementi costitutivi del delitto, in particolare quello della grave imputabilità.³⁴ Ciò spiega per quali ragioni la 'divaricazione teleologica' appena descritta faccia sì che la disciplina sugli impedimenti *de quibus* non sia stata collocata nel Libro VI del Codice del 1983, intitolato «De sanctionibus in Ecclesia», dato che le irregolarità «qua talem non esse poenam».³⁵

A parere di alcuni Autori l'origine delittuosa delle irregolarità confermerebbe ulteriormente, alla luce del can. 11, che tra gli 'irregulares' del can. 1041 non è possibile comprendere gli acattolici, perché non essendo assoggettati come i cattolici alle leggi penali della Chiesa non possono evidentemente essere puniti per la loro violazione.³⁶

Eppure non è mancato chi ha intravisto taluni profili di inadeguatezza insiti in una visione ermeneutica puramente formalistica dello *ius conditum*, che non valorizzerebbe in modo appropriato la *ratio* intrinseca del can. 1041. Così, in relazione alle ipotesi in cui una persona, non sottoposta alla legislazione ecclesiastica, sebbene abbia posto in essere un atto integrante le irregolarità possa comunque in astratto ricevere lecitamente gli ordini sacri una volta convertitosi al cattolicesimo, vi è chi ha posto l'interrogativo se «la stretta interdipendenza [...] tra i concetti canonici di delitto e di irregolarità sia limitativa delle finalità e del significato di quest'ultimo istituto canonico»;³⁷ e coloro che, invece, disconoscono il carattere delittuoso delle irregolarità per fare in modo che possano incorrere in esse anche gli acattolici.

Ad esempio un Autore, premesso che unicamente i cattolici possono divenire 'irregulares' ai sensi del can. 11, rileva come il can. 1041, nn. 3-6 non qualifici formalmente le azioni in esse enumerate come 'delitti' – se non nella fattispecie di cui al n. 2³⁸ –, discostandosi invece dal can. 1044, § 1, n. 3, che

³⁴ Cfr. V. DE PAOLIS, art. cit., pp. 695-701; F. FRANCHETTO, *Alcune considerazioni sulla disciplina circa le irregolarità e gli impedimenti relativi all'ordine sacro*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 28, 2015, pp. 401-403.

³⁵ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM «DE SACRAMENTIS», *Sessio II (dd. 22-27 ianuarii 1968 habita)*, «Communicationes», 30, 1998, p. 118.

³⁶ A tale conclusione giunge V. DE PAOLIS, art. cit., pp. 702-703. Considerazioni non dissimili sono addotte anche da P. MILITE, *Utrum irregularitates ex delicto indolem poenae habent an non?*, «Apollinaris», 74, 2001, pp. 459-460.

³⁷ F. FRANCHETTO, art. cit., p. 404.

³⁸ Il can. 1041, n. 2 stabilisce che è irregolare a ricevere gli ordini «qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit». L'eretico, l'apostata e lo scismatico (cfr. can. 751) incorrono in tali irregolarità se commettono l'azione delittuosa corrispettiva (can. 1364, § 1) solo in quanto battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti. D'altra parte, tali delitti per loro natura non possono essere commessi anche da acattolici che sono al di fuori della Chiesa ovvero non in comunione con essa.

dispone come sia irregolare ad esercitare gli ordini sacri il *christifidelis* già ordinato – e, perciò, sottoponibile alla legislazione ecclesiale³⁹ – «qui delictum commisit, de quibus in can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6». Una «deliberate omission»⁴⁰ rispondente al fine perseguito dall'istituto e non priva di ripercussioni pratiche: i 'precedenti' posti in essere dall'ordinando, se da un lato non danno luogo ad irregolarità alcuna, dall'altro non impedirebbero all'autorità ecclesiastica nel compiere il discernimento vocazionale di precludere, secondo il suo prudente giudizio (cann. 1025, § 2 e 1029), l'accesso al ministero ordinato «as much as that past event could indicate that the individual acted in a way that is incompatible with the sacrament he is asking to receive».⁴¹

Un canonista spagnolo ha tratto dalla presunta 'omissione' codiciale una conclusione diversa, sostenendo che il legislatore avrebbe distinto le «irregularidades que provienen de delito» di cui al cann. 1041, n. 2 e 1044, § 1, n. 3 dalle «irregularidades que no provienen de delito» di cui al can. 1041, nn. 3-6, per poi precisare ulteriormente che nella seconda categoria non sono ricomprese le «irregularidades por delito, aunque eventualmente los hechos en que se basan sean constitutivos de delito; es decir, en el resto de los casos es irrelevante que el supuesto de hecho sea delictivo o no».⁴² Una chiave di lettura della normativa sulle irregolarità che troverebbe riscontro, secondo l'Autore, in una richiesta di modifica del testo del futuro can. 1044, § 1, n. 3, avanzata da un consultore del *coetus studiorum de Sacramentis* durante l'iter di revisione del Codice piano-benedettino del 1917, perché nella disposizione vi fosse un riferimento esplicito non tanto ai 'delitti', bensì alle 'irregolarità', «quia actio ad quam refertur non necessario est delictum». La richiesta tuttavia fu respinta obiettando che «hic agitur de actionibus post receptos ordines peractis, ideoque necesse est ut verbum *delictum* servetur».⁴³ Dagli esiti della discussione si ricava che mentre le irregolarità ad esercitare gli ordini sacri di cui al can. 1044, § 1, n. 3 presupporrebbero la commissione di un delitto da parte di un fedele ordinato passibile di sanzione penale (can. 11), le irregolarità a ricevere gli ordini di cui al can. 1041, nn. 3-6 non discenderebbero necessariamente da un'azione qualificabile come delitto canonico in senso stretto, che simultaneamente comporterebbe la punibilità del suo autore materiale. La tesi dottrinale non può non determinare l'interpretazione

³⁹ È evidente come, al momento dell'ordinazione, il fedele di sesso maschile debba essere battezzato nella Chiesa cattolica o, quantomeno, in essa accolto.

⁴⁰ R. J. KASLYN, *The sacrament of orders: irregularities and impediments – An overview*, cit., p. 178.

⁴¹ Ivi, p. 183.

⁴² J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Sub can. 1040*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, III/1, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, EUNSA, Pamplona, 2002³, pp. 977-978.

⁴³ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, *Conventus dd. 13-18 martii 1978 habiti*, «Communicationes», 10, 1978, p. 201.

lato sensu del termine ‘*irregulares*’, con conseguente dilatazione dell’ambito ‘spazio-temporale’ di alcune delle irregolarità a ricevere gli ordini riportate nel canone autenticamente interpretato, cui potrebbero incorrere anche gli acattolici *extra Ecclesiam*, sia i non battezzati prima del battesimo – essendo venute meno le limitazioni poste dal can. 986 CIC 17 – sia i battezzati non cattolici non ancora accolti in essa.

Il Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nell’editoriale illustrativo dei contenuti del responso autentico, pare ammettere tra le righe che il Dicastero, nel rispondere affermativamente al *dubium iuris*, abbia aderito a quest’ultimo indirizzo dottrinale. Inizialmente si precisa, in riferimento alle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 4 e 5, che la questione di diritto consisteva nel «valutare se queste concrete irregolarità riguardassero il compimento dei fatti vietati o, piuttosto, l’essere incorsi specificatamente nei rispettivi reati tipizzati dalla disciplina penale della Chiesa»: ⁴⁴ una duplice opzione ermeneutica che condurrebbe, come appena dimostrato, ad esiti applicativi tra loro divergenti. Di seguito, Arrieta rileva che il dubbio avrebbe potuto risolversi in base al criterio del contesto della legge di cui al can. 17 per mezzo della comparazione tra il can. 1041, nn. 4 e 5 ed il can. 1044, § 1, n. 3. E circa quest’ultima disposizione, «trattandosi di irregolarità in cui si ricade dopo l’ordinazione», si pone in risalto come soltanto in essa

«il Codice parla tecnicamente di “*delictum*”, espressione giustamente evitata a proposito delle irregolarità per la ricezione dell’ordine, poiché non era sufficiente il riferimento al reato canonico per proteggere l’interesse giuridico che si cercava di tutelare». ⁴⁵

Un interesse rinvenibile nella dignità del sacramento dell’ordine ‘minacciata’ da azioni gravemente offensive della vita umana compiute da acattolici che successivamente richiedono di accedere agli ordini sacri.

Invero, la lettura complessiva dei resoconti dei lavori preparatori del Codice latino sembrerebbe testimoniare il progressivo consolidarsi di un’impostazione ermeneutica differentemente assunta dai redattori dei canoni sulle irregolarità.

Emerge anzitutto come le irregolarità *ex delicto* di cui al can. 985 CIC 17 siano state intese integralmente come delitti canonici: nel can. 225 dello *Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de Sacramentis recognoscitur* del 1975 appare una versione del canone già approvata dal *coetus* revisore nel corso della seconda sessione di lavoro del 22-27 gennaio 1968 ⁴⁶ che recepisce al suo interno quanto disponeva il can. 986 CIC 17: «Ad recipien-

⁴⁴ J. I. ARRIETA, *Sulle irregolarità nel ricevere l’ordine sacro*, cit., p. 4.

⁴⁵ Ivi, p. 5.

⁴⁶ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM «DE SACRAMENTIS», *Sessio II (dd. 22-27 ianuarii 1968 habita)*, cit., p. 125.

dos ordines sunt irregulares ex delicto, sive publico sive occulto, dummodo delictum post baptismum fuerit perpetratum [...].⁴⁷ Nella successiva riunione del 13-18 marzo 1978 si riformula il periodo introduttivo del canone, dopo aver deciso di riunificare in un unico elenco tanto le irregolarità *ex delicto* quanto l'unica irregolarità *ex defectu* rimasta (attualmente rinvenibile nel can. 1041, n. 1): «*Ad recipiendos ordines sunt irregulares [...]*».⁴⁸ Ma così non vi è più alcun riferimento al can. 986 CIC 17, tanto che il mese successivo ottiene il *placet* della maggioranza dei consultori la proposta di reinserirlo mediante l'aggiunta di un secondo paragrafo nel can. 225,⁴⁹ che poi confluisce nel can. 994, § 2 dello *Schema Codicis Iuris Canonici* del 1980: «*Delicta de quibus in § 1, n. 2-6, irregularitatem non pariunt, nisi fuerint peccata gravia, post baptismum perpetrata, itemque externa sive publica sive occulta*».⁵⁰ Infine, durante l'assemblea plenaria della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico si dispone definitivamente la soppressione del § 2 in accoglimento del rilievo secondo cui esso si riforma o si elimina «*quia difficile cogitari potest*» che le azioni in esso enumerate «*non esse peccata gravia*».⁵¹ Il testo del can. 1041 dello *Schema novissimum* del 1982 presentato a San Giovanni Paolo II è del tutto corrispondente a quello effettivamente promulgato.⁵²

Alla luce delle fasi che hanno contraddistinto, tra il 1968 ed il 1981, la genesi del can. 1041 potrebbe avvalorarsi inoltre l'opinione secondo la quale il can. 986 CIC 17 sia ancora implicitamente in vigore nel Codice del 1983 con riguardo alle irregolarità *ex delicto*.⁵³ D'altronde, il § 2 del can. 994, dello *Schema* del 1980 fu eliminato perché si ritenne superfluo ribadire *expressis verbis* che i delitti integranti le irregolarità fossero anche dei peccati gravi; e

⁴⁷ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de Sacramentis recognoscitur (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXV, p. 66.

⁴⁸ ID. COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, *Conventus dd. 13-18 martii 1978 habiti*, cit., p. 199.

⁴⁹ Cfr. ID. COETUS «DE SACRAMENTIS», *Conventus dd. 17-21 aprilis 1978 habiti*, «*Communicationes*», 13, 1981, pp. 224-225.

⁵⁰ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutuum vitae consecratae recognitum (Patribus Commissionis reservatum)*, Libreria Editrice Vaticana, 1980, p. 228.

⁵¹ IDEM, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secreteria et consultoribus datis (Patribus Commissionis stricte reservata)*, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXXI, p. 242 (ed in «*Communicationes*», 15, 1983, p. 219).

⁵² Cfr. IDEM, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1982, pp. 185-186.

⁵³ Così peraltro sostiene P. MONNI, *Sub can. 1041*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P. V. Pinto, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001², p. 619.

nel corso dell'adunanza plenaria i membri della Commissione riformatrice non posero in discussione che le azioni (delitti) enumerate nel can. 994, § 1, nn. 2-6 dovessero necessariamente compiersi dopo il battesimo.

A ciò si aggiunga che il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 annovera nella legislazione comune alle Chiese *sui iuris* di rito orientale una disposizione analoga a quella del can. 986 CIC 17. Sulla base del presupposto che non tutti gli 'impedimenti' – il termine 'irregolarità' è sconosciuto alla tradizione canonica orientale – si configurano quali delitti, il can. 762, § 2 CCEO stabilisce che «Actus, ex quibus impedimenta, de quibus in § 1, nn. 2-6 oriri possunt, illa non pariunt, nisi fuerunt peccata gravia et externa post baptismum perpetrata». La norma fu introdotta in quanto assume

«una importanza per l'Oriente ove alcuni pensano che le irregolarità contemplate nel § si contraggono anche se il delitto è commesso prima del battesimo, perché il battesimo, come la pensa un Organo di consultazione “même s'il efface les péchés, n'efface pas les sequelles sociales du crime et les mauvaises dispositions”»;⁵⁴

e al termine del processo di codificazione si ebbe modo di ribadire come non sussistesse alcuna differenza sostanziale tra la disciplina latina e quella orientale.⁵⁵ Nel diritto canonico orientale dunque gli acattolici non incorrono in alcun modo negli impedimenti a ricevere e ad esercitare gli ordini sacri (cfr. can. 1490 CCEO), a riprova che il responso autentico del can. 1041, nn. 4 e 5 concerne coloro che intendono accedere al ministero ordinato nella Chiesa latina.⁵⁶

Al di là delle controdeduzioni che avallerebbero una soluzione al dubbio prospettato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di ordine sistematico-formale – in forza del combinato disposto dei cann. 11, 18 e 1041, nn. 4 e 5, dovendo interpretarsi il termine 'irregulares' secondo la sua accezione più stretta – le argomentazioni adottate dal canonista spagnolo dischiudono un

⁵⁴ PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Denua recognitio dello schema dei canoni sul Culto divino e Sacramenti*, «Nuntia», n. 15, 1982, pp. 51-52.

⁵⁵ Cfr. IDEM, *Le osservazioni dei Membri della Commissione allo «Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis» e le risposte del «Coetus de expansione observationum»*, «Nuntia», n. 28, 1989, p. 102. Per un commento alla disciplina orientale circa gli impedimenti a ricevere ed esercitare gli ordini sacri (cann. 762-768 CCEO) cfr. D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo* («Diaconia del diritto»), Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 1999, pp. 350-370; IDEM, *Sub cann. 762-768*, in *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, a cura di P. V. Pinto, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, pp. 637-642; IDEM, *Sub cann. 762-768*, in *A guide to the Eastern Code. A commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches* («Kanonika», 10), a cura di G. Nedungatt, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2002, pp. 537-539; IDEM – L. SABBARESE, *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali* («Studia», 50), Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2004, pp. 83-92; L. LORUSSO, *Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* («Analecta Nicolaiana», 5), Ecumenica Editrice, Bari, 2008, pp. 158-166; IDEM, *La sacra ordinazione nella legislazione codiciale: peculiarità nel CCEO*, «Angelicum», 85, 2008, pp. 231-234.

⁵⁶ Cfr. J. I. ARRIETA, *art. cit.*, p. 4.

‘orizzonte’ ermeneutico non indifferente nella tematica *de qua*. Esse infatti hanno il merito di porre in risalto un aspetto primariamente afferente la legge canonica, che dovrebbe valorizzare e tutelare più adeguatamente le ‘esigenze’ di giustizia naturale e salvifica connesse alla *ratio* propria dell’istituto delle irregolarità: così potrebbe discendere un effetto impediente dalle azioni degli acattolici che attentano alla vita propria ed a quella altrui e «que a tenor del Derecho natural son reconocibles como malas»⁵⁷ talmente gravi nella loro oggettività da compromettere l’ammissione all’ordine sacro.

Un’esigenza di giustizia che pare essere stata scorta di recente in presenza di alcune situazioni – «in sensibile aumento»⁵⁸ – in cui potrebbe rinvenirsi la necessità di ampliare la schiera dei soggetti ‘irregulares’. Basti pensare alla costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus* di Papa Benedetto XVI (4 novembre 2009) ove si abilita la Congregazione per la Dottrina della Fede ad erigere Ordinariati personali per coloro che, provenienti dall’anglicanesimo, chiedono di entrare nella piena comunione con la Chiesa cattolica. Per quanto concerne le norme della costituzione benedettina dedicate al clero della circoscrizione ecclesiastica personale, si consente a coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani di essere accettati dall’Ordinario come candidati agli ordini sacri nella Chiesa cattolica a condizione che rispondano ai requisiti del diritto canonico «et irregularitibus ceterisque impedimentis non afficiuntur» (art. VI, § 1).⁵⁹ I candidati, laddove avessero posto in essere almeno una delle azioni contemplate nel can. 1041, nn. 4 e 5 prima di accedere allo *status* di battezzato accolto nella Chiesa cattolica (can. 11), risulterebbero irregolari a ricevere gli ordini parimenti ai cattolici? Sebbene debba applicarsi un istituto di diritto ecclesiastico, c’è chi ha evidenziato come nel caso di specie l’irregolarità consegua lo scopo di individuare quali soggetti non possono considerarsi adatti all’esercizio del ministero ordinato. Pertanto l’irregolarità non può non acquisire rilevanza «at the time that ordination is sought even though objectively the irregularity has existed since the cause arose».⁶⁰

D’altra parte, è proprio nel momento in cui la fattispecie legale generale ed astratta si ‘incarna’ nella realtà applicativa che possono insorgere quei *dubia* per la cui soluzione il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ravvisa la necessità di ricorrere ad uno strumento di natura legislativa quale il responso autentico *per modum legis*.

⁵⁷ J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Sub can. 1040*, cit., p. 978.

⁵⁸ J. I. ARRIETA, art. cit., p. 4.

⁵⁹ In nota all’art. VI, § 1 sono richiamati i cann. 1040-1049. Cfr. BENEDETTO XVI, *Constitutio apostolica. Qua Personales Ordinariatus pro Anglicanis conduntur qui plenam communionem cum Catholica Ecclesia ineunt*, 4 novembre 2009, «A.A.S.», 101, 2009, p. 988.

⁶⁰ G. READ, *Document no. V. Commentary*, «Canon Law Society of Great Britain & Ireland newsletter», n. 160, 2009, p. 33. Nello stesso senso pure G. GHIRLANDA, *La costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*, «Periodica de re canonica», 99, 2010, p. 408.

3. LA TRIPLICE FINALITÀ CONSEGUITA DAL RESPONSO AFFERMATIVO DEL DICASTERO INTERPRETE

La risposta autentica risponde «*Affirmative*» al dubbio di diritto formulato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, precisando come tra i soggetti ‘irregolari’ che hanno posto gli atti di cui al can. 1041, nn. 4 e 5 «*veniant etiam non catholici*». Sono perciò compresi, sulla base di un’interpretazione lata della locuzione legale, oltre ai cattolici, i battezzati di sesso maschile (can. 1024) che richiedono di ricevere il sacramento dell’ordine nel caso in cui abbiano commesso le azioni integranti le irregolarità descritte nel canone interpretato – non necessariamente di origine delittuosa – prima di essere accolti nella Chiesa cattolica ovvero prima di aver ricevuto il battesimo in essa, se il soggetto agente era in quel momento rispettivamente battezzato non cattolico ovvero non battezzato.

Il Segretario del Dicastero, nell’articolo di presentazione del responso, sottolinea come l’intervento chiarificatore del 31 maggio 2016 assuma un approccio ermeneutico di tipo sostanziale che mira ad evitare «interpretazioni formalistiche dei testi»,⁶¹ incapaci di valicare la sistematica codiciale tanto da condurre ad approdi interpretativi che prospettano una chiave di lettura della legge desunta dal solo dato estrinseco-formale (nel caso qui esaminato, del combinato disposto dei cann. 11, 18 e 1041). Un’impostazione metodologica, quella assunta dal Consiglio, che ha il merito di rivalutare i fondamenti di diritto divino del can. 1041, nn. 4 e 5 e di delineare più nitidamente i contorni della relazione tra le irregolarità ed il diritto penale canonico.

In particolare, l’interpretazione autentica corrobora la *ratio* intrinseca delle irregolarità, perché attraverso la delucidazione fornita dal Dicastero è stato incrementato il livello di salvaguardia dei beni giuridici dell’istituto in esame, vale a dire la dignità, la santità e l’efficacia pastorale del ministero ordinato. D’altronde, il legislatore ha introdotto una serie di irregolarità al fine di escludere dagli ordini sacri coloro che non possono non considerarsi oggettivamente inidonei ad esercitarli. Un parametro di giudizio negativo legalmente predeterminato, dinanzi al quale deve arrestarsi il discernimento vocazionale del Vescovo o del Superiore competente (can. 1029):⁶² egli non può lecitamente ordinare gli ‘*irregulares*’ eccetto qualora sia stato concesso a loro favore il rescritto di dispensa una volta comprovato che il candidato, a seconda delle circostanze del caso concreto, nonostante sia incorso in almeno una irregolarità, «*ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur*» (can. 1025, §

⁶¹ J. I. ARRIETA, art. cit., p. 4.

⁶² Cfr. P. PAVANELLO, art. cit., pp. 284-285; A. MIGLIAVACCA, *Irregolarità e impedimenti: vie di conoscenza e di verifica al servizio del discernimento*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 28, 2015, pp. 427-428.

2). Un limite posto alla valutazione discrezionale dell'autorità ecclesiastica che ora indubbiamente vige pure nei riguardi degli (ex) acattolici.

Quanto al fondamento di diritto divino naturale delle irregolarità, il responso dicasteriale rappresenta una misura 'antidiscriminatoria' che sancisce l'equiparazione del trattamento giuridico riservato a cattolici ed acattolici, formalizzando tra l'altro il carattere di disposizione eccezionale del can. 1041, nn. 4 e 5, che deroga circa l'ambito soggettivo di applicazione alla norma generale di cui al can. 11. Una legge riconducibile allo *ius humanum* dunque risulta applicabile altresì a coloro che hanno attentato alla vita umana propria o a quella di altri pur essendo all'epoca acattolici: un'atipicità che appalesa come il Codice accordi rilevanza precipuamente alla gravità oggettiva delle azioni da cui scaturiscono le irregolarità, con conseguente irrilevanza, per converso, dello *status* personale in cui versa colui che le ha commesse. In effetti, l'atto pregiudizievole del bene 'naturale' (vita umana) compromette così incisivamente quello 'sacramentale' (ordine sacro) da esigere che chiunque possa eventualmente incorrere nelle irregolarità, senza eccezione alcuna. Ciò determina il superamento delle limitazioni previste nel can. 986 CIC 17, essendo stati marginalizzati nella legislazione attuale sia l'elemento 'temporale' (post-battesimale) sia il riferimento al foro interno (sussistenza di un peccato grave ed esterno).⁶³

Infine, il responso ha confermato l'affrancamento dell'istituto delle irregolarità dal sistema penale canonico. Si tratta in specie di un affrancamento parziale, in quanto le irregolarità sono autonome rispetto alla pena ma non rispetto al delitto che ne rappresenta il presupposto costitutivo, salvo i casi di automutilazione e di tentato suicidio allo stato attuale penalmente irrilevanti (can. 1041, n. 5).

Una parte della dottrina,⁶⁴ onde ampliare la categoria dei soggetti irregolari anche ai non cattolici, ritiene però che le irregolarità perfezionatesi prima dell'ordinazione non possano discendere esclusivamente da un comportamento delittuoso, perché soltanto i cattolici, ai sensi del can. 11, sono sottoposti alle norme penali della Chiesa e, pertanto, eventualmente passibili di sanzione. Si è avuto modo di constatare invero come nel corso dell'*iter* redazionale del nuovo Codice latino vi fosse il convincimento, maturatosi internamente al *coetus* revisore, che le irregolarità fossero a tutti gli effetti *ex delicto*. Un aspetto più volte ribadito esplicitamente nei progetti di legge succedutisi sino allo *Schema novissimum* del 1982. Di tale impostazione erme-

⁶³ Rinviamo sul punto alle considerazioni di R. J. KASLYN, art. cit., p. 175. Cfr. anche T. RINCÓN-PÉREZ, op. cit., p. 390, il quale rileva che «L'azione delittuosa» posta a fondamento dell'irregolarità «non si confonde necessariamente con azione peccaminosa, ragion per cui è pure derogato il can. 986 CIC 17, secondo il quale i delitti ivi enumerati non provocavano irregolarità se non erano divenuti peccati gravi commessi dopo il battesimo».

⁶⁴ Cfr. *supra*, § 2.

neutica peraltro vi è traccia nella legislazione codiciale nel can. 1044, § 1 n. 3 (e pure nel can. 1047, § 2, nn. 1 e 2).

Si potrebbe allora sollevare il quesito se possa essere valutato diversamente l'argomento 'nominale', per il quale le irregolarità a ricevere l'ordine sacro concernono sia i cattolici sia gli (ex) acattolici posto che il can. 1041 non le identifica mediante l'impiego del termine '*delictum*'.

A nostro avviso infatti potrebbe sostenersi che pure in relazione agli acattolici possa configurarsi un'irregolarità *ex delicto*, a condizione che il termine 'delitto' sia inteso secondo un'accezione ambivalente: per un verso, il termine evidenzia l'origine delittuosa degli impedimenti di carattere perpetuo; per l'altro, determina un rinvio implicito alle norme di diritto penale sostanziale del Libro VI del Codice del 1983, di cui l'autorità ecclesiastica non può non tenere conto nel momento in cui è chiamata a verificare se dall'azione commessa dall'acattolico sia scaturita oppure no una irregolarità.

Un'attività di accertamento dunque che esige l'impiego di categorie giuridico-canoniche nei riguardi tanto dei cattolici quanto degli (ex) acattolici, ma non implica la punibilità di questi ultimi. Altrimenti si darebbe luogo alla violazione del can. 11, estendendo indebitamente la giurisdizione penale verso coloro che non sono incorporati alla Chiesa o non sono in comunione con essa. Da tale prospettiva, il diritto penale canonico assurge a parametro valutativo legale imprescindibile e garante dell'uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni di diritto universale. I cattolici e gli acattolici incorrono nelle irregolarità laddove sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di un delitto (can. 1321, § 1), sebbene possa prospettarsi un trattamento giuridico differenziato, sulla scorta del can. 11, circa gli effetti derivanti dal comportamento delittuoso: mentre i primi possono subire anche una pena, i secondi devono considerarsi soltanto 'irregolari' perché al tempo della commissione del delitto non erano assoggettabili al sistema sanzionatorio penale della Chiesa.

L'azione compiuta in passato dall'acattolico quindi può essere valutata come delitto posteriormente in funzione strettamente accertativa della sussistenza o no di una irregolarità, nell'ipotesi in cui egli aspiri o si candidi al ministero ordinato. Non dovrebbe perciò sorprendere che il can. 1044, § 1, n. 3 ed il can. 1047, § 1, nn. 1 e 2 richiamino i 'delitti' di cui al can. 1041, nn. 3-6: tale riferimento non allude ad un delitto punibile, bensì ad un delitto che, qualora sia imputabile alla volontà del soggetto agente, dà luogo ad un'irregolarità inibente l'ordinazione. D'altra parte è la *ratio* materiale dell'istituto che legittima l'allargamento della schiera dei soggetti '*irregulares*', non le 'varianti' terminologiche riscontrabili nel Codice vigente.

Alla luce di quanto premesso potrebbe allora interpretarsi diversamente l'espressione «*acta in nn. 4 et 5*» inclusa nel *dubium iuris* cui il Pontificio

Consiglio per i Testi Legislativi ha dato una soluzione ufficiale. Un'espressione verosimilmente mutuata dalla legislazione orientale, che al can. 762, § 2 CCEO enumera gli impedimenti perpetui identificandoli come 'acta' anziché come 'delicta' sulla base del rilievo, emerso nel corso dell'iter di elaborazione del Codice del 1990, che non tutti gli impedimenti discendono da un delitto.⁶⁵

La puntualizzazione terminologica ricavabile dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali potrebbe essere adottata analogicamente anche nel Codice di Diritto Canonico, ponendo in risalto come, all'interno dei nn. 4 e 5 del can. 1041, vi siano irregolarità *ex delicto* che suppongono la previa commissione di un'azione rilevante ai fini penali – omicidio volontario, mutilazione (can. 1397) ed aborto (can. 1398) – ed irregolarità *ex actu*⁶⁶ che non hanno discendenza delittuosa alcuna – automutilazione e tentato suicidio. E *de iure condendo* non potrebbe escludersi che il testo del can. 1044, § 1, n. 3 (e del can. 1047, § 1, n. 1) sia riformulato in modo tale che rinvii agli 'atti', se non, mediante l'introduzione di una distinzione aggiuntiva, ai 'delitti ed agli atti' di cui al can. 1041, nn. 3-6.

4. UNA POSSIBILE CLASSIFICAZIONE DELLA RISPOSTA AUTENTICA
ALLA LUCE DEL CAN. 16, § 2:
INTERPRETAZIONE ESPLICATIVA OVVERO ESTENSIVA
DELLA LEGGE UNIVERSALE?

Un profilo problematico del responso dicasteriale concerne la sua classificazione entro una delle quattro categorie di interpretazione autentica *per modum legis* previste nel can. 16, § 2.

Come noto, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi suole non indicare il tipo di interpretazione da esso stesso adottata, preferendo che sulla questione si concentri la riflessione interna alla canonistica.⁶⁷

Eppure si tratta di un aspetto della legge interpretativa affatto marginale. Il Codice, infatti, distingue l'interpretazione autentica dichiarativa, da una parte, dalle interpretazioni autentiche cosiddette 'costitutive', dall'altra, da cui non scaturiscono i medesimi effetti giuridici: la prima sottintende un dubbio di diritto *mere subiectivum*, agendo perciò *ex tunc* a partire dalla data di entrata in vigore della norma autenticamente interpretata, in quanto si limita a ribadirne il significato originario di per sé chiaro; le seconde, invece, introducono un'innovazione legislativa, agendo dunque irretroattivamente (*ex nunc*) al fine di ristabilire il significato univoco di una legge oggettiva-

⁶⁵ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Denua recognitio dello schema dei canoni sul Culto divino e Sacramenti*, cit., p. 51.

⁶⁶ Cfr. F. FRANCHETTO, *art. cit.*, p. 400.

⁶⁷ Cfr. R. J. CASTILLO LARA, *art. cit.*, p. 285.

mente dubbia (*explicatio*) ovvero di provvedere a restringere (*coarctatio*) o ad estendere (*extensio*) la fattispecie legale interpretata.⁶⁸

Si prospettano quindi regimi giuridici differenti di efficacia della legge interpretativa, anche in relazione a quella riguardante il can. 1041, nn. 4 e 5. Se il responso dichiara il significato della norma indiscutibilmente certo, ciò determina l'illiceità dell'ordinazione conferita agli ex acattolici ritenuti erroneamente non irregolari a ricevere gli ordini sacri e, conseguentemente, l'illiceità ad esercitare gli ordini ricevuti ai sensi del can. 1044, § 1, n. 1; a conclusioni diverse può giungersi, come si avrà modo di appurare appresso, nel caso in cui si riconosca il carattere costitutivo del responso dicasteriale.

Nel tentativo di fornire una soluzione la più possibile convincente all'interrogativo appena sollevato, riteniamo sia utile procedere ad un'analisi comparata tra il responso commentato in questa sede e quello promulgato dal Dicastero interprete nel 1999 circa il delitto di profanazione delle specie consacrate di cui ai cann. 1367 CIC e 1442 CCEO, in quanto entrambi discendono da una comune 'dinamica' ermeneutica.

Durante la sessione plenaria del Consiglio del 4 giugno 1999 si definì il significato da accordare al termine 'abdicere' onde individuare in quale ipotesi si concretizzasse il delitto canonico, disconoscendone l'interpretazione stretta – che avrebbe ricondotto nella fattispecie solamente l'atto di 'gettare via' le sacre specie – a favore di quella ampia, che include qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa commessa nei riguardi dei beni giuridici penalmente protetti.⁶⁹ Anche in quell'occasione un approccio di ordine sistematico-formale avrebbe suggerito di interpretare *stricto sensu* il verbo impiegato nel canone, trattandosi di una legge che stabilisce una pena (can. 18). I membri del Dicastero tuttavia posero in evidenza «la necessità dell'interpretazione [...] perché, tenendo presente la "ratio legis", quando si verifica un fatto volontario di grave disprezzo nei riguardi delle Specie Consacrate, anche se è mancato l'atto di "gettar via", si è di fronte ad un delitto meritevole di sanzione». Inoltre, si rilevò come «tutto lascia pensare che la "mens legislatoris" sia quella di punire ogni azione grave, esterna e dolosa contro il rispetto e la venerazione dovuti alla SS.ma Eucaristia».⁷⁰

Può evincersi come nella riunione plenaria, in luogo del paradigma ermeneutico positivista fu adottato il paradigma ermeneutico realista, che scruta

⁶⁸ Cfr. J. M. HUELS, *Classifying Authentic Interpretations of Canon Law*, «The Jurist», 72, 2012, pp. 605-613.

⁶⁹ Cfr. *supra*, nota 4. Per un commento al responso si veda J. I. BAÑARES, *La protección penal de la Santísima Eucaristía, bien de la Iglesia y bien de los fieles, en el c. 1367 del CIC*, «Fidelium Iura», 13, 2003, pp. 167-184.

⁷⁰ *L'attività della Santa Sede nel 1999*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, p. 1067.

la realtà disciplinata dalla norma per ‘decifrare’ le esigenze materiali di giustizia che abbisognano di essere salvaguardate e che in certa misura sono già insite nella *ratio* della norma stessa, ancorché non siano state adeguatamente formalizzate nel testo legale. Esigenze che l’interprete non sarebbe in grado di intravedere sulla base di un’impostazione ermeneutica non dischiusa alla valutazione di ‘istanze’ di tutela giuridica metapositive, poste al di fuori del sistema delle leggi di produzione umana.

Il paradigma realista peraltro è stato avallato dal Magistero pontificio. Papa Benedetto XVI dinanzi agli uditori rotali ha avuto modo di precisare come l’interpretazione giudiziale – e, *per analogiam*, quella di colui che interpreta autenticamente la legge – «deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore», cosicché

«per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane».

Lo *ius humanum* contiene «sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica». ⁷¹

Mutuando le argomentazioni addotte nella riunione plenaria del 4 giugno 1999, potrebbe sostenersi che pure la soluzione al dubbio di diritto circa il can. 1041, nn. 4 e 5 abbia seguito un itinerario interpretativo non dissimile: alla luce della *ratio* della disposizione codiciale, non può non rilevare qualunque condotta che minacci o leda direttamente il bene naturale della vita umana e, indirettamente, il bene sacramentale della santità e della dignità dell’ordine sacro; e può ben presumersi che secondo la *mens legislatoris* debbano essere considerati irregolari a ricevere gli ordini sacri anche coloro che al momento del compimento di tali condotte non erano cattolici. In questo modo si è posta fine alla ‘tensione’ ermeneutica tra l’interpretazione stretta del termine ‘*irregulares*’ fondata sulla lettura delle norme generali del Libro I del Codice latino e la sua interpretazione lata, che valorizza la *ratio* intrinseca della legge avendo in considerazione la realtà che essa stessa positivamente disciplina. Una visione integrale del fenomeno giuridico che conduce ad interpretare *lato sensu* una norma ‘odiosa’ (can. 18), applicandola pure verso coloro che non sono destinatari delle leggi disciplinari della Chiesa (can. 11).

La compresenza delle opzioni ermeneutiche suindicate, unitamente ad altri fattori – la genericità del termine legale controverso, i contrasti dottrinali circa l’interpretazione del can. 1041, l’assenza nella codificazione vigente di una norma corrispondente al can. 986 CIC 17 –, sembrano integrare un dub-

⁷¹ BENEDETTO XVI, *Allocutio. Ad Sacrae Rotae Romanae Tribunal, occasione inaugurationis Anni Iudicialis*, 21 gennaio 2012, «A.A.S.», 104, 2012, pp. 105-106.

bio di diritto *vere obiectivum*⁷² cui solamente il responso esplicativo può porre rimedio. La risposta autentica del 31 maggio 2016 allora non potrebbe qualificarsi come dichiarativa, perché il dubbio non appare meramente soggettivo, potendo cioè essere facilmente fugato tramite il ricorso ai criteri generali di interpretazione della legge cui gli operatori del diritto devono attenersi (cann. 17 e 18). Né tantomeno il responso risulterebbe di portata estensiva, includendo nella norma interpretata casi sino a quel momento esclusi dalla fattispecie legale.⁷³ Una simile asserzione dovrebbe essere incontestabile, comprovando che anteriormente al responso autentico il can. 1041, nn. 4 e 5 escludeva con certezza⁷⁴ gli acattolici tra i soggetti irregolari a ricevere l'ordinazione.

Per meglio comprendere, l'interpretazione autentica risulterebbe estensiva se avesse avuto ad oggetto il can. 762, § 1, nn. 4-5 del Codice orientale: l'inclusione degli acattolici nel novero dei soggetti '*irregulares*' avrebbe infatti comportato l'abrogazione del § 2 dello stesso canone (cfr. can. 1502, § 1 CCEO), facendo sì che gli impedimenti a ricevere gli ordini sacri potessero sorgere anche laddove le azioni enumerate nel § 1 fossero state compiute prima del battesimo, in deroga a quanto stabilito in termini generali dal can. 1490 CCEO. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi peraltro avrebbe potuto valutare l'opportunità di uniformare la legislazione latina e quella orientale alla luce dei beni giuridici coinvolti.

La risposta autentica quindi ha esplicitato un elemento normativo oggettivamente dubbio, desumibile dalla realtà ordinata dalla legge interpretata ma non congruamente positivizzato all'interno di quest'ultima. La natura esplicativa del responso implica perciò l'applicazione della norma generale di cui al can. 14, secondo cui «Leges [...] in dubio iuris non urgent»,⁷⁵ che determinerebbe nel periodo antecedente l'entrata in vigore della risposta autentica l'*inefficacia impediante* delle irregolarità a ricevere l'ordinazione, salvo il can. 1041, nn. 4 e 5 non sia stato interpretato secondo il significato accolto dalla legge interpretante. Lo stato di dubbio oggettivo prospetta una triplice eventualità: a) l'autorità ecclesiastica competente, sulla base dell'interpretazione stretta della categoria dei soggetti '*irregulares*', non ammette agli ordini sacri gli ex acattolici in base al can. 1029, giudicandoli discrezionalmente inidonei al ministero ordinato; b) l'autorità non ammette il candidato all'ordinazione perché riscontra l'esistenza di una irregolarità, intendendo perciò il termine '*irregulares*' secondo la sua accezione più lata; c) infine, il

⁷² Cfr. J. OTADUY, *Sub can. 14*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, 1, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, cit., pp. 338-339.

⁷³ Cfr. P. J. BROWN, *Interpretación extensiva*, in *Diccionario general de derecho canónico*, IV, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, cit., pp. 748-749.

⁷⁴ Si vedano le riflessioni di J. M. HUELS, *art. cit.*, p. 610.

⁷⁵ In argomento rinviando al recente studio di K. OTIENO MWANDHA, *Doubt of law. Juridical and moral consequences*, Libreria Ateneo Salesiano, Roma, 2016, p. 147 ss.

Vescovo o il Superiore competente ammette gli ex acattolici agli ordini sacri interpretando *stricto sensu* il can. 1041 alla luce delle norme generali del Codice (cann. 11 e 18). In quest'ultima ipotesi, trovando applicazione il can. 14, l'ordinazione dovrebbe comunque ritenersi lecitamente conferita così come, parimenti, l'ordine ricevuto potrebbe essere esercitato altrettanto lecitamente, non essendo sorta l'irregolarità di cui al can. 1044, § 1, n. 1.

A seguito dell'entrata in vigore della risposta autentica, che a nostro avviso ha chiarito costitutivamente qual è il significato *lato sensu* da assegnare al termine '*irregulares*', gli acattolici che hanno posto in essere i delitti e le azioni enumerati nel can. 1041, nn. 4 e 5 incorrono inderogabilmente nelle irregolarità, potendo essere lecitamente ordinati soltanto quando sia stato concesso il provvedimento dispensatorio finalizzato alla loro rimozione.